DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO

Art. 36

Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana

All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;".

Versione in vigore dal 10 febbraio 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
Estremi	Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Titolo	I — Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo	III — Semplificazioni per le imprese
Sezione	VII — Altre disposizioni di semplificazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-semplificazione-e-di-sviluppo/art-36-privilegio-dei-crediti-dell-impresa-artigiana

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it